



Provincia di Mantova

CITTÀ DI VIADANA



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Committente:

Città di Viadana,
Piazza Matteotti, 2
46019 Viadana (MN)

dott. geol. Dimitri Bassanelli
Via Cavour, 3/c – Nembro (BG)
Tel. 3404935794
E-Mail: dimitri.bassanelli@gmail.com



Dimitri Bassanelli

Luglio 2023

Sommario

1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1 Contenuti delle Norme	3
1.2 Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.....	3
2 – PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA.....	4
2.1 Sintesi delle Pericolosità geologiche presenti sul territorio di Viadana	4
2.2 Classe di fattibilità geologica 2.....	4
2.3 Classe di fattibilità geologica 3.....	4
2.4 Classe di fattibilità geologica Sottoclasse 3a.....	5
2.5 Classe di fattibilità geologica 4.....	5
2.6 Indagini geognostiche	5
3 – NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL PAI E DAL PGRA.....	6
3.1 Disposizioni generali.....	6
3.2 Fascia di deflusso della piena (Fascia A).....	6
3.2 Fascia di esondazione (Fascia B).....	8
3.3 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).....	9
3.4 Pianificazione di emergenza.....	10
3.5 Norme di buona tecnica per le aree allagabili	11
3.6 Piano generale per il rischio di alluvioni (PGRA)	12
4 – NORME DI PIANO RELATIVE ALLA COMPONENTE SISMICA.....	15
4.1 Caratteristiche generali del territorio	15
4.1 Analisi di I Livello.....	15
4.2 Analisi di II Livello.....	15
4.4 Indagini sismiche	16
5 – SUSCETTIVITA' AGLI SPROFONDAMENTI.....	16

6 – VINCOLO DI POLIZIA IDRAULICA.....	17
6.1 Normativa vigente	17
6.2 Reticolo principale	17
6.3 Reticolo minore	17
6.4 Attività vietate (art. 96, R.D. n. 523/1904)	18
6.5 Attività consentite (artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904)	20
6.6 Reticolo del consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano	21
6.7 Norme vigenti sul Reticolo del consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano	21
7 – INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA.....	22
7.1 Classificazione del Comune di Viadana	22
7.2 Studio di Gestione del Rischio Idraulico	22
8 – CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE.....	23
8.1 Zona di tutela assoluta	23
8.2 Zona di rispetto	23
8.3 Disposizioni derivanti dalla D.G.R. 7/12693 del 10 aprile 2003	24
9 – MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	27
9.1 Conformità della classe di fattibilità	27
9.2 Obbligo delle indagini in sede di presentazione dei PA, PdC e DIA	27
9.3 Compresenza dei fenomeni	27
9.4 Efficacia delle norme	27

Allegato 1 – Norme del reticolo del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Contenuti delle Norme

1. Nel documento di Piano del PGT, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 12/2005 deve essere definito l'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2005.
2. Il **Piano delle Regole** contiene, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) della L.R. 12/2005 le norme e le prescrizioni a cui il territorio è assoggettato in ordine alle attività di trasformazione territoriale. Del piano delle Regole devono quindi fare parte:
 - Carta di Sintesi
 - Carta dei Vincoli
 - Carta di Fattibilità
 - Carta PAI – PGRA
 - Norme geologiche di Piano

1.2 Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

1. Lo studio geologico, idrogeologico e sismico del PGT recepisce i contenuti afferenti la pianificazione sovraordinata nelle diverse articolazioni territoriali di seguito elencate.
2. PAI-Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po
3. PGRA – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
4. PTR – Piano Territoriale Regionale.
5. PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Mantova

2 – PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

La Carta di Fattibilità geologica è riportata nella Tav. 12, in scala 1: 10.000.

2.1 Sintesi delle Pericolosità geologiche presenti sul territorio di Viadana

La fase di proposta della Carta di Fattibilità Geologica è definita sull'individuazione degli ambiti omogenei per pericolosità geologica, geotecnica, vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuate nella fase di sintesi.

2.2 Classe di fattibilità geologica 2

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati, nelle norme geologiche di piano, gli approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori.

2.3 Classe di fattibilità geologica 3

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Il professionista, nelle norme geologiche di piano, deve, in alternativa:

- se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;
- se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito di territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

2.4 Classe di fattibilità geologica Sottoclasse 3a

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico derivanti dallo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico", ai sensi del R.R. 7 del 201 e s.m. Sono riportate le aree derivanti dall'allagamento con tempo di ritorno decennale.

L'utilizzo di queste aree è subordinato alla redazione di supplementi di indagine, atti ad acquisire una maggiore conoscenza geologica e idraulica. Dovranno essere tenuti in considerazione i risultasti dello "Studio di gestione del rischio idraulico" in termini di altezza dei tiranti e direzione del deflusso. Gli approfondimenti devono essere volti a conseguire tutti gli elementi progettuali necessari alla riduzione della vulnerabilità dell'area rispetto ai possibili fenomeni di allagamento, ristagno e alla scadente qualità dei terreni.

2.5 Classe di fattibilità geologica 4

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Il Professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei Piani di Emergenza; deve inoltre essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

2.6 Indagini geognostiche

Le indagini dovranno essere commisurate in funzione del tipo di opera e/o intervento e alla classe di fattibilità di appartenenza. Devono riguardare il volume significativo dell'opera e permettere la definizione dei modelli geologici e geotecnici del sottosuolo necessari alla progettazione.

Dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 sia per gli aspetti relativi alla definizione del modello geologico e geotecnico del sito.

Rimane prerogativa del progettista individuare la metodologia più opportuna in funzione della tipologia dell'opera.

3 – NORME DI USO DEL SUOLO DERIVANTI DAL PAI E DAL PGRA

3.1 Disposizioni generali

La componente geologica del Piano di Governo del territorio deve recepire, laddove vincolanti, le determinazioni del Piano Stralcio di Bacino e del Piano di Gestione del bacino idrografico del Fiume Po. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Fiume Po (PSFF) è stato approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998. Le norme delle fasce fluviali sono disciplinate dal Titolo II delle NdA (Norme di attuazione) del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

3.2 Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile,
-

dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

e) La realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

j) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

3.2 Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle N.d.A. del PAI.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Per gli interventi consentiti nei commi di cui sopra andranno previste delle procedure di allertamento/evacuazione coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.

3.3 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 **(Ambito non presente nel territorio di Viadana)**.

3.4 Pianificazione di emergenza

La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”, all’art. 7 comma 2 lettera b) affida ai Comuni la redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 17, comma 1, della L.R., dei piani comunali di protezione civile.

Con successiva D.G.R. 7 novembre 2022 - n. XI/7278 sono stati approvati gli «*Indirizzi operativi regionali per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*» (in attuazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - *Codice della protezione civile*, nonché dell’art. 5, comma 3, lettera b, della l.r. 29 dicembre 2021 n. 27 - Disposizioni regionali in materia di protezione civile) e disposizioni conseguenti.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 del *Codice della Protezione Civile*, i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

3.5 Norme di buona tecnica per le aree allagabili

Si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate delle Norme di Buona Tecnica, necessarie a ridurre il grado di rischio e che di seguito vengono elencate.

A - Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture

Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale sopraelevate rispetto ai valori della piena di riferimento, evitando la realizzazione di piani interrati.

Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;

Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;

Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente;

Agevolare il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo;

B - Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni

Adottare misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni rispetto a fenomeni di erosione e scalzamento;

Prevedere drenaggi atti a ridurre l'insorgere di sovrappressioni interstiziali;

Prevedere opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;

Adottare fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.

C - Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione

Ubicare le uscite di sicurezza e le vie di evacuazione sopra il livello della piena e aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori.

D- Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche

E - Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua

Per ulteriori indicazioni, in funzione delle tipologie progettuali, si rimanda all'Elaborato dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Edifici in aree a rischio di alluvioni – come ridurre la vulnerabilità" edito nel 2016 in collaborazione con l'università di Pavia.

3.6 Piano generale per il rischio di alluvioni (PGRA)

In questi corsi d'acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove perimetrazioni di aree allagabili. Come previsto dalla DGR X/6738/2017, le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integrazione, della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate.

NORMATIVA

Fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva secondo il seguente ordine:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

PROCEDURE DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla normativa sopraindicata. In particolare, nelle aree allagabili per la piena frequente (P3/H), poco frequente (P2/M) e rara (P1/L):

1. i Comuni **applicano da subito** la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell'Allegato 1), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7. "Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell'emergenza alla scala comunale";
 2. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti a verificare e, ove necessario, aggiornare le valutazioni dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali già svolte in passato. In particolare:
 - a. I Comuni con edificati esistenti ricadenti all'interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, devono verificarla e, se necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/201110;
 - b. per l'edificato esistente in precedenza non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ricadere in P3/H e P2/M, il Comune competente è tenuto a valutare in dettaglio le condizioni di pericolosità e rischio locali attraverso una nuova analisi o un'estensione dell'analisi già svolta, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/201111.
-

- c. le valutazioni di cui ai punti a) e b) devono avere le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tali valutazioni devono essere trasmesse a Regione Lombardia che le utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA;
3. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) nelle more del completamento/aggiornamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali di cui al punto 2. e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale, è facoltà del Comune applicare, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio già svolta (qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);
4. entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti: se si è proceduto in passato a svolgere una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, questa valutazione deve essere verificata e, ove necessario, aggiornata tenendo conto dell'estensione dell'area allagabile contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli, topografia). In particolare:
- a. se in passato si è utilizzato solo il metodo semplificato di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. VII/7365/2001, che pertanto ha condotto ad un tracciamento dell'area allagabile a tergo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, tale tracciamento deve essere sostituito con la nuova area allagabile tracciata nelle mappe PGRA, se diversa. Il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio di eventuali edificati che ricadessero all'interno delle nuove aree allagabili con le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio";
- b. se in passato si è utilizzato il metodo approfondito di cui all'Allegato 3 alla d.g.r. VII/7365/2001 (ora Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011) occorre verificare e, se necessario, aggiornare tale valutazione considerando i nuovi dati di riferimento utilizzati nel PGRA (portate, livelli, topografia) ed estendendo la valutazione a tutta la nuova area allagabile). Nelle more di tale aggiornamento e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale è facoltà del Comune applicare le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio già svolta (qualora presente) e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);
5. entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 per l'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), i Comuni procedono con il recepimento delle aree allagabili e relative norme (incluse quelle di dettaglio derivanti dalla valutazione del rischio svolta sugli edificati esistenti che si trovano a ricadere entro le aree allagabili P3/H e P2/M) nello strumento urbanistico comunale secondo le modalità già definite per le fasce fluviali nelle N.d.A. del PAI nonché nella d.g.r. IX/2616/2011, parte
-

Il, paragrafo 5.1, punti 1 e 2. Considerato che per il tracciamento delle aree allagabili si sono utilizzati rilievi LIDAR di elevato dettaglio e che le aree allagabili rappresentano uno step del percorso per l'introduzione delle fasce fluviali, gli aggiustamenti morfologici previsti al comma 3 art. 27 delle N.d.A. del PAI e dalla d.g.r. IX/2616/2011 non sono di norma consentiti o devono essere adeguatamente motivati;

Si verifica che le aree delimitate dalle fasce fluviali coincidono con le aree delimitate dal PGRA, conto che, in caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva, pertanto:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;
- c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.

RETICOLO CONSORTILE

L'ambito territoriale Reticolo secondario di pianura (RSP) si estende sui territori dei Comuni "di pianura" che a suo tempo non sono stati assoggettati all'obbligo di aggiornare l'Elaborato 2 del PAI" nella D.G.R. VII/7365/2001, ora sostituita dalla D.G.R. IX/2616/2011.

RETICOLO CONSORTILE

Corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, per i quali la delimitazione è stata proposta da ANBI (ex URBIM), sentiti i Consorzi medesimi o dedotta da studi di livello sovracomunale.

NORMATIVA

Ad integrazione delle disposizioni vigenti di cui alla D.G.R. IX/2616/2011, che non considerano attualmente tali aree tra le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico da rappresentare nella carta di sintesi (e pertanto non danno indicazioni in merito alla classe di fattibilità geologica da assegnare) e date le caratteristiche delle alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, che, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui, per le aree classificate a pericolosità P3/H e P2/M sul reticolo consortile, si ritiene che sussistano consistenti limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica.

4 – NORME DI PIANO RELATIVE ALLA COMPONENTE SISMICA

4.1 Caratteristiche generali del territorio

Le risultanze dello studio: "Analisi e valutazione degli effetti sismici in sito finalizzate alla definizione della componente sismica nei Piani di Governo del Territorio, ai sensi della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011" hanno evidenziato che il territorio comunale di Viadana è stato classificato in PSL Z4a e PSL Z2b. Con la L.R. n. 33/2015 e la D.G.R. X/ 5001/2016 sono state trasferite ai Comuni le competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche ricadenti nel loro territorio.

4.1 Analisi di I Livello

L'analisi di I° livello è stata effettuata per tutto il territorio di Viadana in fase di pianificazione; non sono individuati scenari che richiedono il passaggio diretto al III° livello (Z1b, Z1c e Z5).

4.2 Analisi di II Livello

L'applicazione dei criteri previsti dall'Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011 ai fini della valutazione dell'amplificazione sismica non determina il superamento dei valori soglia previsti dalla Regione Lombardia. La categoria di suolo individuata risulta compatibile.

In accordo con le indicazioni della D.G.R IX/2616/2011, la carta di fattibilità geologica non risulta soprassegnata, in quanto non si individuano aree soggette ad amplificazione.

Si precisa che lo studio sismico ai sensi dell'Allegato 5 della DGR IX/2616/2011 non determina modifiche delle classi di fattibilità geologica, ma solo l'individuazione delle aree in amplificazione.

In fase progettuale rimangono vigenti le norme previste dalle NTC2018

Nel caso di approfondimenti di indagine che determinano categorie di sottosuolo diverse da quelle individuate nel presente studio si possono presentare due situazioni:

- 1) il valore di Fa è inferiore al valore di soglia corrispondente previsto per il Comune di Viadana: la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa;
 - 2) il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:
 - anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C, nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
-

- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

4.4 Indagini sismiche

In conformità alle indicazioni delle NTC2018, le indagini dovranno essere effettuate in funzione della complessità dell'opera, del volume interessato dall'opera, dalla tipologia fondazionale. Rimane prerogativa del progettista adottare la metodologia ritenuta più adatta.

5 – SUSCETTIVITA' AGLI SPROFONDAMENTI

Nel territorio di Viadana non risultano classificate aree a alta pericolosità per la presenza/evoluzione di cavità sotterranee, tenuto conto che la falda risulta prossima al piano campagna (soggiacenza tra 4 e 6 m) e quindi i depositi risultano completamente saturi.

6 – VINCOLO DI POLIZIA IDRAULICA

6.1 Normativa vigente

Per i fiumi e i torrenti le disposizioni vigenti fanno riferimento al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 che prescrive, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite, previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto.

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Le disposizioni vigenti sono regolamentate dalla D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021.

6.2 Reticolo principale

1. Appartengono al reticolo principale (Allegato A della DGR XI/5714/2021) il Fiume Po e il Fiume Oglio.
2. Ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. XI/5714 del 15 dicembre 2021, **AIPO** (Agenzia interregionale del Fiume Po) esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali;
3. Per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione Lombardia, in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

6.3 Reticolo minore

I tratti di competenza comunale del reticolo idrografico sono riportati nello studio specifico parte integrante del PGT ai cui si rimanda per la consultazione cartografica.

6.4 Attività vietate (art. 96, R.D. n. 523/1904)

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
 - b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
 - d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
 - e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
 - f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
 - g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che
-

possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato del 1° giugno 1988 e Cassazione del 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano, secondo quanto riportato all'interno della L.R. 4 del 2016, ai seguenti articoli:

- art. 11 *“Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 523/1904”;*
- art. 12 *“Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali”.*

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che: *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”.*

6.5 Attività consentite (artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904)

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono

eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

6.6 Reticolo del consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

Ai sensi dell'Allegato C della D.G.R. XI/5714/2021, i Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel suddetto allegato, svolgono tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3 o dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta regionale. L'elenco completo dei reticoli appartenenti al consorzio è riportato nella relazione generale e nella tavola xx.

6.7 Norme vigenti sul Reticolo del consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

Sul reticolo del consorzio di Bonifica è vigente il regolamento adottato nel 2018 allegato alle presenti norme. Per quanto non diversamente specificato si deve fare riferimento al Consorzio stesso (<https://www.navarolo.it/>)

7 – INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

7.1 Classificazione del Comune di Viadana

Il *Regolamento Regionale 7 del 23 novembre 2017 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")* e s.m. al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, disciplina la riduzione quantitativa dei deflussi, il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti.

Il Comune di Viadana è classificato come area ad media criticità idraulica in aree B con limite allo scarico di 20 l/s per ettaro di superficie scolante.

Il requisito minimo da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati per le **aree B a media criticità idraulica** di cui al R.R. con **500 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento**.

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni del R.R. a cui si rimanda per ogni dettaglio.

7.2 Studio di Gestione del Rischio Idraulico

Le mappe di allagamento con Tempo di ritorno decennale (T10) sono recepite nella Carta di Fattibilità Geologica con la **classe di fattibilità 3a** a cui si rimanda.

Le mappe di allagamento con Tempo di ritorno di 50 anni (T50) e 100 anni (T100) previste dal R.R. dovranno essere recepite negli scenari del *Piano di Emergenza Comunale (PEC)* per quanto attiene il rischio idraulico.

8 – CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Nelle aree di captazione ad uso idropotabile (vedi Carta dei Vincoli) sono vigenti le norme definite dall'art. 94 del D. Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale":

8.1 Zona di tutela assoluta

L'area definita "**Zona di tutela assoluta**" è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno **10 metri** di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

8.2 Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
-

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di

cui alla lettera c) del comma 4.

8.3 Disposizioni derivanti dalla D.G.R. 7/12693 del 10 aprile 2003

Realizzazione di fognature nelle zone di rispetto

1. Ai fini dell'applicazione del presente atto, per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private.
I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
 - costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
 2. Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
 3. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.
 4. Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono
-

richieste le verifiche di collaudo. I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo. Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione

1. Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.
2. Nelle zone di rispetto:
 - per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda;
 - le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).
In tali zone non è inoltre consentito:
 - la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99);
 - l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
 - l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitari che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio

1. Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.
 2. Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento
-

che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle condizioni in precedenza riportate.

3. Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose. Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.
4. E' vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli.
5. Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).
6. E' opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno della zona di rispetto.

Pratiche agricole

1. Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione. E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici».
2. Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici». L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale e' comunque vietato. Inoltre, l'utilizzo di antiparassitari e' limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

9 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

9.1 Conformità della classe di fattibilità

1. Tutti gli interventi edificatori dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità geologica, così come desumibili dalla "**Carta di fattibilità geologica**" (Tav. 12), dalla "**Carta dei Vincoli**" (Tav. 9) e dalle "**Norme geologiche di Piano**" contenute nel presente documento, previa consultazione della "**Carta PAI-PGRA**" (Tav. 11).

9.2 Obbligo delle indagini in sede di presentazione dei PA, PdC e DIA

1. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) dovranno essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori, in quanto propedeutici alla pianificazione degli stessi e alla loro progettazione.
2. Copia delle indagini effettuate e della "Relazione geologica di supporto" dovrà essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/05, art. 38).
3. Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni", di cui alla normativa nazionale (D.M. 17 Gennaio 2018).

9.3 Compresenza dei fenomeni

1. In caso di compresenza di più fenomeni e/o vincoli è stato attribuito il valore più alto di classe di fattibilità; le relative "**Norme geologiche di Piano**" tengono conto di tutti i fenomeni evidenziati e, in ogni caso, è cogente **la prescrizione più restrittiva**. Per quanto non previsto dalle presenti Norme, deve essere rispettata la Normativa Nazionale e Regionale vigente in materia.

9.4 Efficacia delle norme

1. Le presenti "Norme Geologiche di Piano", dopo l'iter di approvazione, sostituiscono le disposizioni contenute nel precedente studio geologico a corredo del P.G.T. e di ogni altra disposizione comunale non compatibile.

Allegato 1

Norme del reticolo del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01.08.2018

N° 42 R.D.

OGGETTO: *Approvazione Regolamento di Polizia Idraulica*

L'anno **duemiladiciotto** il mese di **agosto** il giorno **uno** alle ore 20.30, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 1280/BA-39 del 26.07.2018, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele		X
4) Barilli Piercarlo		X
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco		X
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro		X
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio		X
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Taffelli Giovanni	X	
15) Zerbini Armando		X
Totale	6	9

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Capo Settore Amministrativo il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che il Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza, approvato con DGR 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010;
- ricordato che con Deliberazione del CdA n. 35 del 27.07.2016 venne approvato il "Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo", e che, con nota prot. n. 1015/TA-1 del 01.08.2016, agli atti del CBN, il medesimo venne trasmesso alla Regione Lombardia - D. G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana - U.O. Difesa del Suolo - Struttura Programmazione interventi e consorzi di bonifica per la superiore approvazione;
- dato atto che detto Regolamento, inviato ai competenti uffici regionali sopra evidenziati, è stato successivamente oggetto di alcune osservazioni e richieste di integrazioni da parte della Struttura competente in seno alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, approfondite in apposita riunione con i dirigenti del Consorzio in sede regionale in Milano e trasmesse al Consorzio con nota assunta agli atti con prot. n. 1185-TA-1 del 22.08.2017;
- considerato che nella nota sopra citata la Regione ha indicato le modifiche da apportare specificando altresì la necessità, una volta ridefinito, di procedere a nuova approvazione del Regolamento da parte dell'Organo consortile competente;
- ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di voler provvedere a nuova approvazione del Regolamento consortile di polizia idraulica emendato e corretto sulla base delle condivise osservazioni regionali.
- visto il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento denominato "*Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano*", e ritenuto conforme alle norme nazionali, regionali e statutarie dell'Ente, avuto riguardo alle specifiche finalità dello stesso;
- ritenuto pertanto di voler provvedere alla sua approvazione.
- vista la L.R. 31/2008 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale;
- visto l'Art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 8 febbraio 2010;
- visto l'Art. 9, lett g) dello Statuto consortile;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- dato atto che in capo ad alcuno dei consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente all'oggetto del presente provvedimento;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 5 all'unanimità (Ardenghi, Belletti, Mattioli Foggia, Saccani, Taffelli)
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

1. Di approvare il "*Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, cassando pertanto il testo del precedente regolamento consortile di polizia idraulica come approvato con Delibera CdA n. 35 del 27.07.2016.
2. Di trasmettere il testo come deliberato alle strutture competenti della Regione Lombardia per la superiore approvazione.

3. Di promuovere l'attività di divulgazione del nuovo "Regolamento consortile di Polizia Idraulica" nei confronti degli enti pubblici del comprensorio, le associazioni di categoria e quant'altri soggetti interessati alla sua applicazione.

^^^^^^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme. Casalmaggiore, 09 AGO, 2018



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 09 AGO, 2018



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

E S E C U T I V I T À

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore, 09 AGO, 2018



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme. Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Allegato alla Delibera CdA n°42 del 01.08.2018

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
IL SEGRETARIO

Regione Lombardia

Consorzio di Bonifica Navarolo
Agro Cremonese Mantovano
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore (CR)

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA
(a sensi art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, Regolamento Regione Lombardia n. 3/2010)
(Approvato con Delibera CdA. N° 42 del 01.08.2018)

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 5
Art. 2 – Definizioni	pag. 5
Art. 3 – Rete consortile	pag. 6
Art. 4 – Attività vietate	pag. 7
Art. 5 – Attività soggette a concessione, autorizzazione o nulla osta idraulico	pag. 7
Art. 6 – Costituzione di servitù di passaggio	pag. 8
Art. 7 – Esigenze idrauliche	pag. 9
Art. 8 – Obblighi dei frontisti	pag. 9
Art. 9 – Obblighi dei privati	pag. 9

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 10 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti	pag. 11
Art. 11 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti	pag. 11
Art. 12 – Durata, revoca, decadenza e sub ingresso mortis causa	pag. 12
Art. 13 – Cessione, trasferimento e rinuncia	pag. 13
Art. 14 – Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale	pag. 13
Art. 15 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni	pag. 14
Art. 16 – Interventi ammissibili con procedure d’urgenza	pag. 15
Art. 17 – Spese dell’atto	pag. 15

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 18 – Vigilanza ed organizzazione dell’attività di polizia idraulica	pag. 16
Art. 19 – Agente accertatore	pag. 16
Art. 20 – Sanzioni	pag. 17
Art. 21 – Procedura sanzionatoria	pag. 17
Art. 22 – Rinvio	pag. 19
Art. 23 – Norme transitorie e finali	pag. 19

Allegati pag. 20 - 24

Riferimenti normativi pag 25

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano, Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art 79 della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008, è affidato un comprensorio di 47.792 ettari che si estende in provincia di Cremona (in 13 comuni) e di Mantova (in 12 comuni). I confini naturali che lo delimitano a sud e ad est, sono rispettivamente il Po e l'Oglio le cui quote di massima piena registrate a Casalmaggiore e a S. Matteo delle Chiaviche sono state 30,92 m.s.l. m.m. e 25,42 m.s.l. m.m.

Il territorio della Bonifica Cremonese-Mantovana, classificato col R.D. 11 gennaio 1887 n.4324, presenta un'altimetria variabile da 44 m.s.l. m.m. a 18 m.s.l. m.m., con andamento degradante da nord-ovest verso est, ovvero verso la sponda destra del fiume Oglio;

Sul territorio di competenza il Consorzio esercita due tipi di **bonifica: idraulica ed irrigua**. Queste attività sono svolte mediante **una importante rete di canali e vari impianti di sollevamento**.

La bonifica idraulica:

I problemi idraulici di scolo che interessano il territorio assumono rilevanza assai eterogenea nelle varie aree altimetriche, in relazione al fatto che esse risultino o non risultino soggiacenti ai livelli di massima piena dei fiumi limitrofi.

L'elemento comune a tutte le ipotesi progettuali succedutesi nel tempo per risolvere il problema della bonifica idraulica del comprensorio, fu rappresentato pertanto dalla necessità di separare le acque alte dalle acque basse; ciò che differenziava i diversi progetti erano le modalità di separazione delle acque e la dotazione di strutture impiantistiche adeguate a garantire lo scolo dei terreni in qualunque situazione di piena del fiume Oglio, verso il quale tutte le acque confluivano per cadente naturale.

Col progetto esecutivo delle opere, finanziate dal Ministero dell'Agricoltura, iniziate nel 1923 e ultimate nel 1939, il comprensorio venne suddiviso in quattro bacini di prosciugamento:

- **Bacino Terreni Alti**, tributari del Canale Acque Alte, con scolo naturale in Oglio tramite la chiavica Gasparetti a nord di Gazzuolo;
- **Bacino Terreni Medi-Centrali**, tributari del canale Navarolo, con impianto idrovoro sull'Oglio a S. Matteo delle Chiaviche; a questo bacino, ai fini del riparto della contribuzione consortile, venne successivamente annesso il Bacino del canale Riolo, il cui scolo avviene per gravità nel fiume Po alla chiavica Beretta, in località Strada Valloni di Gussola.
- **Bacino Terreni di Regona d'Oglio**, tributario dei canali Principale, Riglio, Cavamento, con impianto idrovoro sull'Oglio a Roncole di Gazzuolo;
- **Bacino Terreni Viadanesi-Casalaschi**, tributario dei canali Ceriana e Fossola, con impianti idrovori sull'Oglio a S. Matteo delle Chiaviche.

La bonifica irrigua:

Per quanto concerne la gestione del servizio irriguo, le principali fonti di approvvigionamento idrico sono costituite dai fiumi Po e Oglio.

- **Il fiume Po** delimita il confine sud del comprensorio, per una lunghezza di circa 50 chilometri in sponda sinistra. Da esso viene prelevata acqua mediante gli impianti di sollevamento di Isola Pescaroli, in comune di San Daniele Po (CR) e di Casalmaggiore (CR), in ragione rispettivamente di 8300 litri al secondo e 7500 litri al secondo.

L'acqua derivata dagli impianti di Isola Pescaroli e di Casalmaggiore viene immessa in un canale pensile che corre per 40 chilometri parallelamente all'argine maestro del Po, ad una quota dominante i terreni da servire; attraverso opportune paratoie di derivazione viene quindi alimentata la rete dei canali di scolo che sfruttando la pendenza naturale del territorio verso nord-est distribuisce l'acqua stessa nelle diverse zone del comprensorio irriguo. In un'area compresa nei comuni di Scandolara Ravara, Gussola, Torricella del Pizzo e Martignana di Po, viene esercitata anche l'irrigazione a scorrimento mediante canalette pensili.

- **Il fiume Oglio** delimita il confine nord-est del comprensorio, per una lunghezza di circa 30 chilometri in sponda destra. Da esso viene prelevata acqua mediante l'impianto di sollevamento di

Santa Maria di Calvatone (CR), con una portata di 7000 litri al secondo.

L'acqua derivata dall'impianto di Santa Maria viene immessa in un canale pensile strutturato a grappolo, che alimenta diversi secondari e quindi le canalette della rete irrigua a scorrimento nonché i fossi e i canali.

Molti dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica Navarolo hanno la caratteristica della promiscuità, vale a dire, sono utilizzati per essere vettori delle acque sia per l'attività di scolo sia per quella di irrigazione.

Necessario pertanto regolamentare le attività, i divieti e gli obblighi sulla rete dei canali e dei fossi rientranti nel Reticolo idrico Consortile come definito dall'apposito provvedimento Regionale (DGR 4229/2015), che possono avere natura sia demaniale che privata, ma attraverso i quali, comunque, vengono esplicate le finalità pubbliche istituzionali del Consorzio.

Il consorzio, come sopra ricordato esercita le attività di polizia idraulica sulla propria rete, costituita sia da canali la cui proprietà è demaniale che da canali di proprietà privata:

	<i>LUNGHEZZA (KM)</i>	<i>LUNGHEZZA (KM)</i>
CANALI DEMANIALI		
CANALI IRRIGUI PRINCIPALI	95	
CANALETTE IRRIGUE	250	
CANALI DEMANIALI DI COLO e PROMISCUI	445	
SOMMANO CANALI DEMANIALI		790
CANALI PRIVATI		
CANALI PRIVATI DI COLO e PROMISCUI	490	
SOMMANO CANALI PRIVATI		490
TOTALE		1280

Con questo regolamento pertanto si vanno a disciplinare le attività vietate o autorizzabili, che possono essere svolte sul reticolo comprensoriale, in funzione anche della loro natura giuridica (demaniale o privata).

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico consortile di competenza, approvato con DGR n° 4229 del 23.10.2015 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 85 della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.
2. Sono inseriti nel Reticolo idrico Consortile, approvato con DGR n° 7581 del 18.12.2017, sia canali il cui sedime è connotato caratterizzati da natura giuridica demaniale (sedime demaniale) sia canali il cui sedime è connotato da natura giuridica privata (sedime privato).
3. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico a carattere associativo e l'attività di bonifica e di irrigazione ha rilevanza pubblica.
4. Il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, delle opere consortili ed adotta nei confronti dei proprietari interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
5. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1 "Oggetto e ambiti di applicazione", del Regolamento regionale n. 3/2010 ed ha per oggetto:
 - esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione al Consorzio;
 - tutela del reticolo idrico di competenza del Consorzio, come definito dalla vigente normativa regionale;
 - difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Polizia Idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008.

Regolamento regionale: il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

Autorità di polizia idraulica: il Consorzio di Bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1;

regione: la Regione Lombardia.

Consorzio: il Consorzio di Bonifica Navarolo di cui al precedente art. 1, comma 1.

Opere di bonifica: le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 77 della l.r. 31/2008.

Opere di bonifica di competenza consortile: gli impianti, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e di irrigazione con i relativi manufatti nonché tutte le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria di proprietà consortile e le altre opere di bonifica e di irrigazione la cui competenza sia stata attribuita al Consorzio, dallo Stato o dalla Regione, affinché lo stesso ne curi l'esercizio e la manutenzione.

Opere di bonifica di competenza privata: tutte le opere, di proprietà privata, destinate di concerto con le altre opere di competenza statale, regionale e consortile ad assicurare una efficace azione di scolo delle acque di esubero dai fondi e il flusso delle acque ad uso irriguo.

Agente accertatore: il soggetto adibito dal Consorzio agli specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Richiedente (Ditta): la persona fisica o giuridica che presenti al Consorzio una domanda di provvedimento di assenso.

Frontista: Proprietario di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua del reticolo.

Concessione: provvedimento amministrativo di assenso rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 comma 1, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica. *(Di norma ed ove non risulti il contrario da titolo valido, sono considerati*

connotati da natura giuridica pubblica i canali compresi nei seguenti elenchi: Elenco delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 22/10/1905; primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 4/2/1923; elenco delle acque pubbliche della provincia di Cremona di cui al D.M n. 27 del 21/09/1918; terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona di cui al D.M. 14/03/1950).

Autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso (solo spese di istruttoria) dal Consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 5, che non prevedano occupazione di area demaniale, riguardanti il reticolo idrico consortile connotati da natura giuridica privata.

Nulla osta idraulico: provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 5 comma 2, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica e privata, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica;

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica;

Parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua.

Distanza: la distanza dai piedi arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse o argini la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente regolamento.

Demanio idrico: secondo l'art. 822 del Codice Civile dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico *"i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia"*, pertanto sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3 – Rete consortile

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto") anche tramite il Sistema regionale SIBITER ed eventuale apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete.
3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto, nel SIBITER e nell'eventuale SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web, con le modalità previste in apposito regolamento.
5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.
6. Nell'attuale rete consortile vi sono anche canali con sedime privato non appartenenti al demanio idrico. A partire dall'approvazione del presente regolamento, anche altri canali con sedime privato e loro opere collegate possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

Art. 4 – Attività vietate

- 1 Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consortili ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:
 - a. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 ml dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
 - b. la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio;
 - c. qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - d. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
 - e. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
 - f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
 - g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
 - h. qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
 - i. qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
 - j. qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:
 - a. realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell' alveo;
 - b. apertura di nuove bocche e punti di derivazione;

Art. 5 – Attività soggette a concessione, autorizzazione o nulla osta idraulico

- 1 Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal Consorzio di bonifica competente, nella forma della **concessione o della autorizzazione a seconda che si tratti di canali con sedime demaniale o privato** le seguenti opere o interventi collegati al reticolo idrico di bonifica:
 - a. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
 - b. costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, ed altri manufatti passaggi di linee elettriche, telefoniche od altri impianti di telecomunicazione ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
 - c. derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

- d. immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
 - e. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
 - f. transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
 - g. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
 - h. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile **in area demaniale**, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
 - i. il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consortili;
 - j. la temporanea utilizzazione colturale o non colturale di terreni di proprietà demaniale in uso al Consorzio o di proprietà del Consorzio.
 - k. la posa di barriere e parapetti di protezione;
- 2 Sono soggetti a provvedimenti di assenso non oneroso, rilasciati dal Consorzio, nella forma **del nulla osta idraulico** le seguenti attività inerenti il reticolo consortile:
- a. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile **in area privata**, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a ml. 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile.
- 3 La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.
- 4 L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 6 – Costituzione di servitù di passaggio

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento.
2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:
 - a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove

- opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
 - c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
 - d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale;
 - e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

Art. 7 – Esigenze idrauliche

Il Consorzio, per i canali del reticolo con sedime connotato da natura giuridica pubblica (demaniali), ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in conseguenza di sopravvenute esigenze idrauliche o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 8 – Obblighi dei frontisti

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9 – Obblighi dei privati

1. Sono obblighi dei privati **nei canali privati non facenti parte del reticolo idrico consortile**:
 - a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale flusso e deflusso delle acque;
 - d) lasciar libera lungo i canali di scolo e di irrigazione non muniti d'argini, una zona della larghezza di 2 ml per ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
 - e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
 - h) prevedere nelle tombature le griglie di presa superficiale per il deflusso delle acque;
 - i) lasciare agli operatori del Consorzio di bonifica ed ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali; nello specifico:

1. lungo le banchine e gli argini del reticolo consortile deve essere ovunque lasciato libero il passaggio del personale del Consorzio e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente. Eventuali opere di interclusione devono essere munite di aperture idonee al passaggio e chiudibili a chiave con consegna della stessa al Guardiano idraulico e/o al personale di campagna;
 2. gli accessi carrai esistenti in adiacenza ai canali sono conservati ed in caso di apposizione di mezzi di chiusura gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire il transito anche di attrezzatura meccanica per gli interventi da eseguirsi da parte del Consorzio.
 3. nel caso l'interclusione alle banchine ed agli argini sia determinata da soluzioni di continuità createsi per escavazione di fossi o quant'altro realizzati da privati, il Consorzio ne potrà imporre il ripristino con le procedure del presente regolamento.
- j) assicurare il libero flusso dell'acqua ad uso irriguo che transiti dai propri fossi e canali per servire altre proprietà aventi diritto che non abbiano accesso diretto ai canali consorziali;
- k) i fossi, condotti e semplici sbocchi di acqua che hanno scarico nei canali consorziali devono essere muniti allo sbocco, a cura dei rispettivi utenti, delle opere necessarie per preservare da qualsiasi danno i canali medesimi ed evitare la discontinuità degli argini, delle scarpate e della viabilità;
2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo a favore dei terreni a monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 10 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di provvedimento di assenso deve farne regolare domanda al Consorzio in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere che si intendono realizzare corredando la domanda, sottoscritta dal richiedente, con una relazione tecnica descrittiva e relativi disegni delle opere stesse, firmati da un tecnico abilitato.
2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori, deve contenere:
 - l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
 - la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
 - la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo o in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente
3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere da realizzare che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
4. Il Consorzio, procede all'istruttoria dell'istanza, ed ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla sua ricezione comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.
5. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio comunica al richiedente l'esito della stessa oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni e le modalità di pagamento delle somme richieste che si renderanno necessarie al fine di ottenere il definitivo provvedimento richiesto. Verificato il versamento delle somme richieste, il Consorzio emette il provvedimento convocando, se necessario, il richiedente per la sottoscrizione dello stesso nel caso di concessione.
6. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e pertanto si deve procedere contro i trasgressori nei termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.
7. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
8. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più soggetti per o stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'esser proprietario del terreno frontista all'opera interessata al rilascio del permesso.

ART. 11 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio di bonifica ed a carico del richiedente.
2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore non inferiore a € 1.000,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
 - b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
 - c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
 - d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 12 – Durata, revoca, decadenza e sub ingresso mortis causa

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso, nella forma delle concessioni e autorizzazioni, cessa per:
 - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
 - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
 - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi per:

- a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
 - d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
 - f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
 - g) esigenze idrauliche.
6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.
7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

Art. 13 – Cessione, trasferimento e rinuncia

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Nel caso uno o più richiedenti della concessione non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 22.
7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

Art. 14 – Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso.
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza

dell'atto di assenso.

5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
- 6) La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

Art. 15 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni

1. L'efficacia dei provvedimenti a titolo oneroso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto per il rilascio di pareri idraulici e nulla osta e per opere insistenti o da realizzarsi su canali facenti parte del reticolo delle opere di bonifica di proprietà privata.
2. Il canone è dovuto:
 - a) per il primo anno in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento;
 - b) in caso di rinuncia del concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.
 - c) il canone può essere pagato anticipatamente per l'intera durata di validità della concessione
3. L'importo del canone annuo di cui al precedente comma è fissato dagli atti della Giunta regionale in materia di polizia idraulica. Nei casi non ricompresi negli atti Regionali o nei casi di dubbio, Il consorzio provvederà ad effettuare la quantificazione degli stessi.
 La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari. Laddove non ricorrerono fattispecie similari, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, valutata la proposta del Dirigente Competente, stabilirà il canone di concessione di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
4. Il mancato pagamento anche solo di una annualità del canone, costituisce inadempimento dell'obbligo di cui al comma 5 – lettera c) del precedente art. 12.
5. Per la riscossione dei canoni annui successivi alla prima annualità, è facoltà del Consorzio concedente procedere a mezzo dei ruoli ordinari per la contribuzione consortile.
6. E' facoltà del Consorzio pretendere dal richiedente il versamento di spese d'istruttoria per il rilascio di ogni provvedimento di assenso, indipendentemente dall'esito del procedimento.
7. Le spese di istruttoria sono computate forfetariamente e comprendono le spese sostenute per i sopralluoghi e le perizie che si renderanno necessarie sia in fase di esame preliminare che durante la fase esecutiva.
8. L'importo delle spese di istruttoria saranno periodicamente ridefinite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consorzio richiede all'atto del rilascio del provvedimento di assenso, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio consortile ed al corretto esercizio della bonifica e dell'irrigazione. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato sino alla verifica della corretta esecuzione delle opere oggetto di provvedimento, da parte dei tecnici del Consorzio. L'esito della verifica e l'eventuale svincolo del deposito cauzionale saranno comunicati per forma scritta al richiedente.
10. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dal dirigente responsabile stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

Art. 16 – Interventi ammissibili con procedure d’urgenza

1. È consentita l’effettuazione con procedura d’urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione Lombardia che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall’avvio dei lavori.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall’autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 17 – Spese dell’atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - registrazioni, imposte, copie di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 18 – Vigilanza ed organizzazione dell'attività di polizia idraulica

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010 e s.m.i., le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.
2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di Bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di atti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
 - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
 - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
9. Il Direttore Generale:
 - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
 - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
 - individua il responsabile del procedimento;
 - individua il tecnico individuato nell'organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica che supporta il responsabile del procedimento;
 - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
 - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
10. Il Responsabile del procedimento:
 - esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore Generale per il provvedimento finale;
 - individua la modulistica necessaria;
 - predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
11. Il tecnico individuato nell'organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica:
 - sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
 - cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

Art. 19 - Agente accertatore

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1, che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente ai sensi dell'Art 70 del R.D. 13.02.1933 n° 215.
2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

Art. 20 - Sanzioni

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
2. Le violazioni al presente Regolamento nonché al “regolamento degli usi irrigui” di cui all’art. 29 sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell’aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
 - recidività.
4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall’art. 20 della L. 689/1981.
5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

Art. 21 – Procedura sanzionatoria

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall’obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell’ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l’indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
 - f) l’individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell’art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - g) l’indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell’art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
 - i) l’eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - k) l’indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
 - l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l’indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al tecnico individuato nell’organizzazione consortile per gli adempimenti di Polizia idraulica ed una trasmessa agli atti del Consorzio.


8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.
19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.
20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.
21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni


Art. 22 – Rinvio


Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative vigenti.


Art. 23 – Norme transitorie e finali


1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con apposite deliberazioni, approva particolari disposizioni su particolari specificità consortili non previste nel presente Regolamento.











Riferimenti normativi

Codice civile (artt.822 e ss.cc.).

R.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

R.d. 8 maggio 1904 n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

R.d. 8 maggio 1905 n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

R.d. 8 maggio 1923 n. 368 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

R.d. 8 maggio 1933 n. 215 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della L- 22.03.1900 n. 195 e della L. 7.7.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”.

L. 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.

L. 16 maggio 1981, n. 681 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”.

L. 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.

L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36 in materia di risorse idriche”.

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia ambientale”.

L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

L.r. 1° febbraio 2012, n.1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.

L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010. – regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5, della LR 31/2008 Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Regolamento regionale n. 4 del 12 maggio 2015 – modifica art 14 del RR 3/2010.

DGR 4229 del 23.10.2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e successive modificazioni”.

DGR 7518/2017 del 18.12.2017 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica e successive modificazioni”.

L.R. 15 marzo 2016, n 4 - "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

~~~~~

